

R. Cron. 1189/2021



N° 34/2021 FALL
N° 38/21 R. Sent.
N° 21/21 R. Gen.
N° 42/21 Repert.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Pier Francesco Bazzega	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 21/2021, promosso da FIRTI GIANLUCA (C.F.: FRTGLC77M05A539S) e PEZZUOLO LUCA (C.F.: PZZLCU67R22E522S), rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Moro

nei confronti di

S.T.L. SOCIETA' TRASPORTI LENDINARESE DI TOSO NATALINO & C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00239860299) con sede legale in Rovigo (RO) Vicolo Venezzes n. 5, nonché dei soci illimitatamente responsabili BONATO LUIGINO (C.F. BNTLGN41C1C18E522V) e TOSO NATALINO (C.F. TSONLN58T24E522N)

Convocati i ricorrenti e i debitori avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

rilevato che alle udienze prefallimentari del 7.04.2021, 19.05.2021 e 9.07.2021 per i resistenti nessuno è comparso;

accertata la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione:

- della società debitrice, eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. presso



la residenza del Liquidatore Toso Natalino, con deposito presso la casa comunale di Lendinara in data 3.03.2021 e ricezione dell'avviso di ricevimento in data 8.03.2021 (sull'alternatività fra la notifica alla persona fisica che rappresenta la società presso la sede ovvero presso la residenza, cfr. Cass. n. 22957/2012: *"trattandosi di notificazione a società, trova applicazione l'art. 145 c.p.c., comma 1, (nel testo dettato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 ed applicabile ratione temporis), secondo cui la notifica alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica può avvenire alternativamente con la notificazione presso la sede della società ovvero, quando nell'atto da notificare ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con la notificazione ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c."*);

- dei soci illimitatamente responsabili, eseguita a mani proprie del Bonato in data 7.06.2021 e con le modalità ex art. 140 c.p.c. al Toso con deposito presso la casa comunale di Lendinara in data 7.06.2021 e ricezione dell'avviso di ricevimento in data 16.06.2021;

considerato che il credito dei ricorrenti, per complessivi € 44.245,34, è provato da decreti ingiuntivi non opposti del Tribunale di Rovigo - Giudice del Lavoro (cfr. doc. 3 e 4);

considerato che i debiti scaduti e non pagati della S.T.L. SOCIETA' TRASPORTI LENDINARESE DI TOSO NATALINO & C. S.N.C. risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F., atteso che già solo il credito vantato dai ricorrenti lo supera;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F., in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c), e considerato in ogni caso il superamento della soglia riferita all'indebitamento complessivo, tenuto conto della comunicazione, da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, di debiti erariali per oltre 1.600.000,00;

considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi



indici:

- la rilevante esposizione debitoria verso l'Erario;
- l'infruttuosità dell'azione esecutiva mobiliare promossa dalla ricorrente (cfr. doc. 5);
- la cessazione dell'attività d'impresa, che risulta in liquidazione dal 2020, e l'insussistenza di poste attive da liquidare, desumibile dalle ultime dichiarazioni dei redditi dei soci Toso e Bonato;

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento S.T.L. SOCIETA' TRASPORTI LENDINARESE DI TOSO NATALINO & C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00239860299) con sede legale in Rovigo (RO) Vicolo Venezie n. 5, nonché dei soci illimitatamente responsabili BONATO LUIGINO (C.F. BNTLGN41C1C18E522V) e TOSO NATALINO (C.F. TSONLN58T24E522N)

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Elisa Romagnoli e Curatore il **Dr. Ranzani Marcello**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti



gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **15.12.2021 alle ore 11:30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA



la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 14/07/2021

Il Giudice Estensore
Elisa Romagnoli

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 27 LUG. 2021
IL CANCELLIERE
Dr. Graziano Zattra

